

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOSSOLOSCUOLAMICA – APS"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, un'associazione di promozione sociale denominata: **"FOSSOLOSCUOLAMICA"**.
2. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà **"FOSSOLOSCUOLAMICA APS"**.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bologna. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Assemblea.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo e Finalità

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Tali finalità sono realizzate mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 – Attività di Interesse Generale

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare:

a) ai sensi della lettera d), attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, realizzate in particolare mediante:

- promozione, sostegno e finanziamento di progetti scolastici ed educativi rivolti alla comunità scolastica;
- organizzazione e sostegno di laboratori, incontri, percorsi didattici, attività integrative e iniziative formative rivolte ad alunni, famiglie e comunità scolastica;
- iniziative finalizzate a favorire il successo formativo, la piena partecipazione alla vita scolastica, la prevenzione della dispersione e il superamento degli ostacoli all'accesso alle opportunità educative;
- acquisto, fornitura o messa a disposizione di materiali, strumenti, sussidi didattici e servizi funzionali allo svolgimento di attività educative e scolastiche.

Handwritten signature

Handwritten signature

b) ai sensi della lettera a), interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, con particolare attenzione a minori, famiglie e soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, realizzati in particolare mediante:

- sostegno, promozione e finanziamento di progetti di inclusione scolastica e sociale rivolti ad alunni in condizioni di fragilità;
- interventi di supporto a favore di minori e famiglie connessi ai bisogni educativi, relazionali, inclusivi e partecipativi degli alunni;
- collaborazione con istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore, enti pubblici e altri soggetti del territorio per la realizzazione di interventi sociali coerenti con le finalità associative;
- attività di ascolto, orientamento e informazione rivolte alle famiglie in relazione ai bisogni dei minori nell'ambito scolastico e del percorso di inclusione.

c) ai sensi della lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, realizzate in particolare mediante:

- organizzazione di feste scolastiche, eventi, manifestazioni, iniziative ricreative, culturali e aggregative rivolte alla comunità scolastica e territoriale;
- promozione di momenti di incontro, partecipazione e socializzazione tra alunni, famiglie, volontari, personale scolastico e cittadini;
- realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione sui temi dell'inclusione, della solidarietà, della cittadinanza attiva e del volontariato;
- eventuale produzione e diffusione, anche tramite strumenti informativi o editoriali, delle attività istituzionali e dei progetti sostenuti dall'Associazione.

d) ai sensi della lettera u), attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, realizzate in particolare mediante:

- raccolta e destinazione di risorse economiche, beni e servizi a favore di alunni e famiglie in condizioni di svantaggio economico, sociale, fisico o familiare, al fine di garantire la loro piena partecipazione alla vita scolastica;
- erogazione diretta o finanziamento di contributi, sussidi, materiali scolastici, strumenti didattici e servizi a favore di soggetti svantaggiati nell'ambito della comunità scolastica e territoriale;
- sostegno a distanza di alunni in condizioni di fragilità, anche attraverso il finanziamento di specifici progetti socio-educativi;
- destinazione dei proventi delle attività di raccolta fondi realizzate ai sensi dell'art. 4 del presente statuto a favore delle finalità di cui al presente articolo.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, con particolare riferimento alla comunità scolastica e territoriale del Comune di Bologna, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in conformità a quanto previsto per le Associazioni di Promozione Sociale dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può realizzare le attività di cui al presente articolo anche mediante la promozione, il sostegno organizzativo e il finanziamento di progetti, iniziative e interventi coerenti con le proprie finalità statutarie, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

L'Associazione istituisce apposito registro dei volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente e dall'Associazione.

L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sempre nel rispetto dei limiti indicati dalla legge. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Art. 4 – Attività Diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.
2. L'individuazione delle attività diverse da esercitare è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 – Requisiti e Ammissione degli Associati

1. Possono essere ammessi come associati le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 CTS..
2. Qualora il numero degli associati scenda al di sotto del minimo stabilito, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione.
3. L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
4. L'Organo di Amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata.
5. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in occasione della sua successiva convocazione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e non può essere disposto per un periodo temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6 – Diritti e Doveri degli Associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Ciascun associato ha diritto a:
 - a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle

manifestazioni promosse dall'Associazione;

- b) partecipare ed esprimere il proprio voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione, che deve provvedervi **entro il termine di 15 giorni** dalla richiesta mettendo a disposizione, presso la sede sociale, i libri sociali obbligatori e la documentazione ad essi connessa.

1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare la quota associativa annuale, secondo l'importo e i termini fissati dall'Assemblea. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
- c) collaborare al perseguimento delle finalità associative.

Art. 7 – Recesso ed Esclusione

- 1. L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata all'Organo di Amministrazione.
- 2. L'esclusione di un associato è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, per gravi motivi, tra cui:
 - a) comportamento contrastante con le finalità dell'associazione;
 - b) gravi e reiterate violazioni degli obblighi statutari;
 - c) morosità nel versamento della quota associativa protratta per oltre sei mesi dal termine previsto, previo sollecito scritto.
- 3. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che si intendono muovere, consentendogli di far pervenire le proprie controdeduzioni. L'associato ha diritto di essere ascoltato in Assemblea prima della deliberazione di esclusione.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo (se nominato).
- 2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e modi stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Art. 9 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. È inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
3. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, da inviare ad ogni associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione (es. e-mail, PEC, lettera raccomandata).
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria, per le modifiche statutarie, delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati.
6. Ogni associato ha diritto a un voto. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- c) nomina e revoca, quando obbligatorio, i componenti dell'Organo di Controllo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) determina l'importo della quota associativa annuale.

Art. 11 – Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), eletti dall'Assemblea tra gli associati. I membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea. In particolare:
 - a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predispose il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
 - c) delibera sulle domande di ammissione degli associati;
 - d) propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
 - e) cura la tenuta dei libri sociali.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti. Ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.
3. L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un revisore legale dei conti.

TITOLO IV – PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Art. 14 – Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di raccolta fondi;
- f) proventi dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse e ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Art. 15 – Bilancio di Esercizio o rendiconto di cassa

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.
3. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 16 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO V – SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto in assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti a FITEL NAZIONALE APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 18 – Rinvio Normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

